



Uber Tacconi
notaio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione La Casa delle Donne di Modena"

Denominazione – Sede – Scopo – Durata

ART. 1. – DENOMINAZIONE – È costituita l'Associazione "Associazione La Casa delle Donne di Modena".

ART. 2. – SEDE – L'associazione "Associazione La Casa delle Donne di Modena" ha sede nel Comune di Modena alla Strada Vaciglio Nord n.6 - Villa Ombrosa.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

ART. 3. – SCOPO – L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, i seguenti obiettivi:

-coordinare gli enti associati, tutti senza scopo di lucro, nelle attività relative alla gestione dell'immobile sito in Modena, oggetto di accordo e convenzione col Comune di Modena, al fine dello svolgimento delle attività connesse alle associazioni socie, nella promozione e cultura dei diritti delle donne, nel loro sostegno e rappresentanza, nella divulgazione e organizzazione di eventi, anche formativi, a loro tutela, dei loro diritti, dello sviluppo delle politiche di pari opportunità, nella piena partecipazione delle donne alla vita collettiva;

- attività di interesse generale quali la promozione di diritti umani, civili, sociali, politici, soprattutto in ottica di pari opportunità;

stipulare contratti e/o negozi a favore delle associazioni aderenti allo statuto;

è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria



attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può essere anche esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore.

ART. 4. – DURATA – L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio – Quota associativa – Esercizio associativo

ART. 5. – PATRIMONIO – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi delle associate;

- dai contributi dei privati;

- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- dai contributi di organismi internazionali;

- da donazioni e lasciti testamentari;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;

- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque

titolo;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo

indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

o siano effettuate a favore di altre associazioni od enti che per legge, statuto o

regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. _____

ART. 6. – QUOTA ASSOCIATIVA – La quota associativa a carico delle associate è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associata. Le associate non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Esse non sono elettrici e non possono essere elette alle cariche sociali. _____

ART. 7. – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO –

Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso. _____

Entro centoventi giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri per l'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste e riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore; entro il 1° dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio. _____

ART. 8. – UTILI E AVANZI DI GESTIONE – _____

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o enti che per legge, statuto o

regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associate

ART. 9. – ASSOCIATE – Sono associate le seguenti associazioni: "CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS", "DIFFERENZA MATERNITÀ", "DONNE NEL MODENA", "GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA", "CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA", "L' UNIONE DONNE IN ITALIA UDI MODENA".

Le persone giuridiche od enti la cui domanda di ammissione, comprensiva dell'esplicita adesione al presente Statuto, che dovesse essere accettata dall'organo amministrativo e che verseranno, all'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio, entreranno nell'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla domanda.

Qualora vi sia una deliberazione di rigetto, l'interessato entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea delle associate nella prima convocazione utile.

Si esclude espressamente l'ingresso nell'associazione a termine.

Le associate che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerate associate anche per l'anno successivo ed obbligate al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 10. – DIRITTI ED OBBLIGHI – Le associate avranno diritto di frequentare i locali sociali per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie, ed altresì in dipendenza del rapporto associativo.

Potranno essere previste norme specifiche, per l'utilizzazione degli spazi, in

particolare quelli comuni, attraverso un Regolamento interno all'Associazione, approvato dall'assemblea delle associate.

Le associate hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione.

ART. 11. – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA – La qualità di associata si perde per estinzione della persona giuridica, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;

- la perdita dei requisiti per l'ingresso.

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

L'esclusione per perdita dei requisiti è sancita dall'Assemblea delle associate.

Amministrazione

ART. 12. – CONSIGLIO DIRETTIVO – L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di tanti membri quante sono le associazioni socie, una componente per ogni associazione, per la durata di anni tre.

Le componenti il consiglio direttivo possono essere rinominate successivamente alla loro scadenza.

In caso di dimissioni o decesso di una consigliera, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone tempestivamente la nomina all'associazione socia a cui la consigliera uscente apparteneva e chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 13. – ORGANI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio nomina nel proprio seno una Presidente, una Vicepresidente e una Segretaria, ove a tali nomine non abbia

provveduto l'Assemblea delle associate.

Nessun compenso è dovuto alle componenti del Consiglio.

La Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Associazione.

ART. 14. – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – Il Consiglio si riunisce

almeno una volta ogni tre mesi e non meno di due volte all'anno, al fine di

deliberare sui bilanci di esercizio e preventivo e sull'ammontare annuo della quota

associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che la Presidente lo ritenga necessario o

che ne sia fatta richiesta da almeno la metà delle componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza

delle componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza delle

presenti; in caso di parità la seduta verrà sciolta e aggiornata.

Il Consiglio è presieduto dalla Presidente, in sua assenza dalla Vicepresidente, in

assenza di entrambe dalla più anziana di età tra le presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che

verrà sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.

ART. 15. – POTERI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio direttivo ha i seguenti

compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito

Regolamento vincolante per tutte le Associate;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel

programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone

l'attività e autorizzandone la spesa;

- assumere il personale;

- concludere contratti, accordi, convenzioni, sia di diritto pubblico che privato per

- conto dell'associazione; _____
- eleggere la Presidente e la Vicepresidente; _____
 - nominare la Segretaria; _____
 - accogliere o rigettare le domande delle aspiranti associate; _____
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza. _____

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea. _____

In caso di conflitto di interessi si applicano le norme di cui all'art.2475-ter c.c.. _____

Presidente

ART. 16. – POTERI DELLA PRESIDENTE – La Presidente, ed in sua assenza la Vicepresidente, rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dalla Vicepresidente o dalla componente del comitato più anziana di età. _____

Segretaria

ART. 17. – SEGRETARIA – La Segretaria coadiuva la Presidente e ha i seguenti compiti: _____

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro delle associate; _____
- provvedere al disbrigo della corrispondenza; _____
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri; _____

-predispone lo schema del progetto di bilancio, che sottopone al consiglio entro il mese di aprile;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- ove non sia nominata una Tesoriera, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Assemblee

ART. 18. – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE –

Le associate sono convocate in assemblea dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, nonché per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo delle associate o quando viene richiesta con delibera del Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve essere convocata in Modena.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associata a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associata nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve pervenire alle aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le assemblee possono anche essere tenute a distanza, con mezzi di telecomunicazione, con possibilità di esprimere il voto sia per corrispondenza che in maniera elettronica, purché tali mezzi garantiscano sempre la verifica dell'identità delle partecipanti e vi sia la possibilità di interagire tra le partecipanti stesse; l'assemblea si considererà tenuta nel luogo dove sono presenti la Presidente e la Segretaria verbalizzante.

ART. 19. – DELIBERE – L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla ratifica della nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto, inoltre approva:

- l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti presentati dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

ART. 20. – DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutte le associate in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Nell'assemblea le associate partecipano attraverso gli organi amministrativi di ciascuna associazione fermo restando un voto per ogni associazione.

Le associate possono farsi rappresentare da altre associate mediante deleghe in forma scritta.

Ciascuna associata ha inderogabilmente diritto al voto.

Il voto si esercita in modo palese.

In caso di delibere in conflitto di interessi con le presente in assemblea, si applicano le norme di cui all'art.2373 c.c..

ART. 21. – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA – L'assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dalla Vicepresidente; in mancanza di entrambe, l'assemblea nomina la propria Presidente.

La Presidente dell'assemblea nomina una Segretaria.

Spetta alla Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere verificare il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dalla Presidente e dalla Segretaria.

ART. 22. – MAGGIORANZE ASSEMBLEARI – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. —

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dalle presenti, qualunque sia il numero delle associate intervenute.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, le componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Collegio dei Revisori

ART. 23. – ORGANO DI CONTROLLO – La gestione della Associazione è controllata da un Organo di Controllo, monocratico, scelto dalla Assemblea delle associate, che durerà in carica tre anni.

La nomina dell'Organo di controllo è facoltativa, ma dovrà essere obbligatoria qualora per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti parametri:–

- attivo superiore a 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) euro;
- entrate superiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro;
- media dipendenti superiore a 5 (cinque) unità.

L'Organo di Controllo dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART.24 - REVISORE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti all'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo: in tal caso, tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Durata delle cariche e gratuità

ART. 25. – GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE – Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni, quelle del Consiglio Direttivo, di tre anni quelle dell'Organo di Controllo e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel Consiglio Direttivo nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Scioglimento

ART. 26. – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO – Lo

scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'organizzazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni senza scopo di lucro, che svolgono attività simili e comunque ad organizzazioni per la tutela e la promozione sociale delle donne.

Controversie

ART. 26. – REMISSIONE A COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Tutte le eventuali

controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 27. – RINVIO A NORME DI LEGGE – Per quanto non espressamente

previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni, nonché alle norme di cui al D. Lgs. 117/2017 e relativi Decreti di Attuazione e alle norme vigenti in materia di enti associativi senza scopo di lucro, con finalità di utilità sociale.

La presente copia fotostatica in sette fogli

conforme all'originale nei miei atti e si

lascia per gli usi di legge

MODENA

19 GIU. 2019



Lu. Locconi

